



Oggetto: Autorizzazione all'estensione con rimodulazione dei fabbisogni del Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud - Lotto 1 per l'erogazione dei servizi di Cloud Computing - CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8253119D80 – CUI S97345810580202200001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e*

forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: *“Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio” in virtù del quale “Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato”;*

Vista la FAQ n. 1 allegata al sopracitato comunicato del Presidente ANAC che recita *“1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG”;*

Vista, inoltre, la FAQ n. 5, la quale così recita *“Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il*

19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute”;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Viste le Linee Guida AgID sull'acquisizione del software da parte delle Pubbliche Amministrazioni, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021

(comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI S97345810580202200001;

Visto l'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. , il quale stabilisce che *"Nel rispetto dell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architeturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. Ai sensi dell'art. 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza;*

Visto l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, il quale ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Visto che ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, *"Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di*

applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione";

Visto il comma 512 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";*

Considerato che Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al suddetto Operatore Economico la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;

Considerato che il Fornitore, R.T.I. Telecom Italia S.p.A. – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A., è risultato aggiudicatario della gara per l'affidamento dei "SPC Cloud Lotto 1" - "Servizi di cloud computing" e ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20/07/2016;

Visto il contratto stipulato dall'AIFA in data 11/07/2018 con il R.T.I., composto da Telecom Italia S.p.A. (mandataria) – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. (mandanti), avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro Consip -SPC Cloud Lotto 1 "Servizi di cloud computing" – CIG Originario 55187486EA (erroneamente indicato 5518849A42) e CIG derivato 8263119D80 (erroneamente indicato 7551616EA6), per un importo complessivo di € 2.555.794,32 (duemilionicinquecentocinquantacinquemilasettecentonovantaquattro/32) IVA esclusa, come autorizzato con Determinazione del Direttore Generale n. 1044 del 06/07/2018 con scadenza il 19/07/2020;

Visti i n. 2 *Addenda* al contratto esecutivo de quo, stipulati rispettivamente il primo, relativo al trattamento dei dati personali, in data 22/02/2019 e il secondo, relativo all'aggiornamento del Progetto dei fabbisogni, in data 19/09/2019, giusta determina autorizzatoria del Direttore Generale n. 1271/2019;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 361 del 10/04/2020, con la quale sono state rettificare le suddette determinazioni nn. 1044/2018 e 1271/2019, nella parte relativa all'indicazione del CIG originario 5518849A42, il quale deve intendersi fatto al CIG 55187486EA, nonché al CIG derivato 7551616EA6, il quale deve intendersi fatto al CIG 8263119D80;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 724 del 09/07/2020 con la quale sono state autorizzate la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni allegato al terzo *addendum* al contratto esecutivo in argomento e l'estensione temporale del medesimo sino al 21/07/2021;

Vista altresì la determinazione del Direttore Generale n. 834 del 14/07/2021 con la quale sono state autorizzate la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni allegato al quarto *addendum* al contratto esecutivo in argomento e l'estensione temporale del medesimo sino al 20/07/2022;

Visto il “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020) e segnatamente, il relativo art. 75, il quale consente di potenziare il lavoro agile e i servizi di rete nonché l'adesione ad essi della relativa utenza, consentendo la messa a disposizione a cittadini e imprese, per il tramite di strumenti digitali, di contenuti informativi sulle attività dell'Amministrazione, favorendo l'erogazione di prestazioni di cui questi ultimi possono usufruire direttamente da remoto;

Visto il Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022 rubricato “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, che all'articolo 49, comma 2, prevede che “*L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente: «Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»*»;

Considerato che nel corso della durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione può variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse e che il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi definiti nel Contratto Esecutivo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria;

Visto il nuovo Piano dei fabbisogni dell'Agenzia, come rimodulato dal Settore ICT, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Quadro, al fine di garantire il corretto funzionamento del Sistema Informativo dell'Agenzia, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 e trasmesso dal Settore ICT al RTI Telecom con nota prot. n. 59747/P del 18 maggio 2022;

Visto il Progetto dei fabbisogni predisposto dal RTI Telecom e acquisito in data 13/06/2022 al protocollo generale dell'Agenzia con n. 70949/A, il quale comprende l'insieme di servizi e di infrastrutture tecnologiche dedicate alla sicurezza dei sistemi informativi preposti al trattamento dei dati della Pubblica Amministrazione (PA), in conformità alle esigenze espresse dall'Agenzia;

Visto il Modulo 232_01 di “richiesta acquisti previsti nel budget”, trasmesso dal Settore ICT con prot. interno n. 174308717 del 17/06/2022 e i documenti in esso richiamati quali

allegati, con il quale è stata richiesta *“la proroga fino al 31 dicembre 2022 del contratto esecutivo in oggetto (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80) relativo al Lotto 1 SPC Cloud – “Servizi di cloud computing” aggiudicato al RTI Telecom Italia S.p.A., in scadenza il 20 luglio 2022, con contestuale rimodulazione del Piano dei Fabbisogni, ai sensi dell’articolo 31-bis del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall’articolo 49, comma 2, del Decreto Legge 17 maggio 2022”*, per una spesa prevista di € 1.205.680,29 oltre IVA, di cui € 304.040,95 già autorizzati con determinate del Direttore Generale nn. 834/2021, 724/2020 e 1044/2018, e € 901.639,34 oltre IVA, come nuovo impegno di spesa a valere sul 2022;

Considerato che Consip S.p.A. - in qualità di centrale di committenza in ordine al sistema pubblico di connettività, come disposto dall'art 4, comma 3-quater del D. L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 - applica per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi il contributo forfettario di cui all'art. 18, comma 3, del d. lgs. n. 177/2009, nella misura 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo, come calcolato dal DPCM 23 giugno 2010;

Vista la nota a mezzo e-mail del 06/07/2022 di integrazione al suddetto Modulo 232_01 con la quale il Dirigente richiedente l’acquisto ha rappresentato all’Ufficio CB la necessità di impegnare l’ulteriore importo di € 3.617,04 (fuori dal campo IVA) quale contributo *ut supra* dovuto a Consip S.p.A. per le variazioni al Piano dei Fabbisogni, nella misura del 3 per mille del valore dell’impegno di spesa aggiuntivo pari a € 1.205.680,29 oltre IVA;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” attestante la copertura finanziaria, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio il 20/06/2022 col n. 74/2022, tenuto conto dell’intervenuta richiesta integrativa da parte del Dirigente del Settore ICT;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata al predetto Modulo di richiesta dal dirigente del Settore ICT, nonché RUP, dott. Maurizio Trapanese, alla quale integralmente si rimanda, e in particolare che *“L’adozione del modello Cloud ha consentito di dotare l’Agenzia di una propria infrastruttura (Virtual Data center presso il Cloud PA) che comporta notevoli vantaggi in termini di incremento di affidabilità dei sistemi, qualità dei servizi erogati, risparmi di spesa realizzabili attraverso l’opportunità della migrazione dei servizi esistenti verso il Cloud e la possibilità di pagare soltanto gli effettivi consumi (pay-per-use) realizzando gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana in materia di razionalizzazione dei Data Center e ottimizzazione delle infrastrutture. Il nuovo Virtual Data Center dell’AIFA presso il Cloud PA di Telecom Italia è stato dimensionato per ospitare tutti i servizi in rete dell’Agenzia ad eccezione del Portale istituzionale che, viceversa, viene ospitato presso l’infrastruttura SPC Cloud della società Almoviva S.p.a. nell’ambito del Contratto di adesione al Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4 (CIG CQ 5519376D26 - CIG Derivato 8388133A52)”*;

Preso atto, come evidenziato nella suddetta Relazione Tecnica, che *“il predetto Progetto dei fabbisogni soddisfa in pieno le esigenze dell’Agenzia espresse nel Piano dei fabbisogni, che lo stesso è coerente con le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro in oggetto e nei relativi allegati, si ritiene di dover procedere con l’estensione del Contratto esecutivo (CIG derivato 8263119D80) in oggetto al fine di poter garantire il corretto funzionamento del Sistema Informativo dell’Agenzia fino al 31 dicembre 2022, nuova data di scadenza del Contratto Quadro”*;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla rimodulazione Progetto fabbisogni, all'estensione temporale e alla stipula del relativo *addendum*)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono autorizzate:
 - la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni, che sarà allegato al quinto *addendum* al contratto esecutivo stipulato in adesione al Contratto Quadro - SPC Cloud Lotto 1 "Servizi di cloud computing" (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80), con il R.T.I. Telecom Italia S.p.A.(mandataria) / Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) / Poste Italiane S.p.A./Postel S.p.A. (mandanti);
 - l'estensione temporale del contratto esecutivo CIG derivato 8263119D80 sino al 31/12/2022;
 - la stipula del quinto *addendum* al contratto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di € 1.205.680,29 (unmilione duecentocinquemilaseicentottanta/29), il quale sostituisce il precedente addendum autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 834/2021 e con riferimento alla data di scadenza del contratto medesimo e con riferimento ai servizi dedotti nel nuovo Progetto dei Fabbisogni.
2. Resta invariata ogni altra previsione, condizione e definizione contenuta nel contratto originario.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Rispetto a quanto già autorizzato con determine del Direttore Generale nn. 834/2021, 724/2020 e 1044/2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di € 901.639,34 (novecentounomilaseicentotrentanove/34) oltre IVA di legge.
Posto, infatti, che l'importo complessivo del quinto addendum è pari ad € 1.205.680,29 (unmilione duecentocinquemilaseicentottanta/29) oltre IVA, la spesa autorizzata con il presente provvedimento va ad aggiungersi all'importo di € 304.040,95 (trecentoquattomilaquaranta/95) oltre IVA già autorizzato con le predette determine nn. 834/2021, 724/2020 e 1044/2018 e non ancora utilizzato.

Detta spesa graverà sul budget dell'esercizio 2022 secondo le classificazioni del conto di bilancio riportate nel modulo di verifica contabile allegato.

2. È, altresì, autorizzato l'impegno di € 3.617,04 fuori dal campo di applicazione dell'IVA in favore di Consip S.p.A., sede legale via Isonzo 19/E- 00198 Roma, C.F./P.IVA 05359681003, a titolo di contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D. lgs. n. 177/2009, in ragione della su menzionata integrazione di € 1.205.680,29 dell'importo del Contratto Esecutivo.
3. Resta invariata ogni altra previsione, condizione e definizione contenuta nel contratto originario.

Art. 3
(pagamenti)

1. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato dal RTI Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 19 del CQ Lotto 1 del Contratto Quadro.
2. Il pagamento a favore del RTI Telecom Italia S.p.A., di cui al precedente comma 1, verrà effettuato previa verifica di conformità e accertamento da parte di AIFA delle prestazioni effettuate.
3. È dato mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia a provvedere al pagamento del contributo in esame mediante bonifico bancario senza spese per il beneficiario sul seguente IBAN: IT 38 0 03069 03240 100000005558 – Banca INTESA-SAN PAOLO come segue: causale del bonifico di € 3.617,04 “Contributo adesione CQ Cloud 1 – CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80”.

Roma, 14/07/2022

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Addendum n. 4 al Contratto Quadro Cloud in ambito SPC del 15/07/2021;
2. Piano dei Fabbisogni AIFA protocollo n. 59747/P del 18 maggio 2022;
3. Progetto dei Fabbisogni RTI Telecom Italia n. 0070949/A del 13/06/2022;
4. Relazione tecnica del 17/06/2022;
5. Visto contabile n. 74/2022 del 20/06/2022.